

## INTERVENTO del 22 maggio 2015

All'interno di un volantino distribuito di recente alla cittadinanza, il gruppo Bernalda e Metaponto al Centro, chiaramente rappresentativo dell'attuale maggioranza di governo del Comune, sostiene che il rendiconto di gestione "è atto di natura meramente gestionale, che in quanto tale attiene agli uffici preposti" ragion per cui la responsabilità del ritardo, che ha fondato la diffida del Prefetto, è da addebitarsi agli uffici preposti verso i quali è stata avviata una verifica interna finalizzata, nel caso di accertamento di ritardi o errori, a **FAR PAGARE CHI SBAGLIA** all'interno dell'Ente. A seguire, poi, sconcerta e scandalizza, attesa la tanto declamata competenza di questa giunta, caratterizzata da una composizione tecnica che sembra non avere eguali nella storia politico-amministrativa di Bernalda, l'affermazione secondo cui "la compilazione del rendiconto di gestione non si può considerare un atto politico, ma bensì è da intendersi mero atto gestionale" (!!!) se si considera che alla compilazione dei prospetti contabili si affianca la **relazione al rendiconto**, che rappresenta il documento con il quale l'organo esecutivo espone all'assemblea consiliare il rendiconto dell'attività svolta durante l'esercizio precedente. Non si tratta, quindi, di un documento di natura tipicamente contabile ma di un atto dal **notevole contenuto politico/finanziario**, chiamato ad esporre i **risultati raggiunti nella gestione** appena conclusa, indicando il **grado di realizzazione dei programmi** che erano stati ipotizzati nella previsione di inizio esercizio. Quindi, non una sintesi esclusivamente contabile, ma un documento di più ampio respiro dove la **componente politica, che ha gestito nell'anno esaminato le risorse finanziarie disponibili, salda il debito di informazione verso il Consiglio** reso contando sui risultati raggiunti rispetto agli obiettivi più o meno ambizioni prefissati, informazioni destinate alla valutazione della maggiore o minore convenienza di certe scelte politiche e dei relativi programmi. Le finalità di un rendiconto sono quelle di "rendere conto della gestione e di dare informazioni utili per evidenziare le responsabilità dell'ente per le risorse ad esso affidate. Esso deve essere redatto ed in particolare la relazione, con la partecipazione attiva di tutti i responsabili di servizio, non solo nell'operazione di accertamento dei residui attivi e passivi ma anche nell'analisi dei risultati raggiunti, dei programmi realizzati, nella dimostrazione dei risultati in riferimento agli indirizzi dell'ente di cui agli strumenti di programmazione. LA PARTECIPAZIONE DI TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO alla redazione del rendiconto della gestione e i relativi allegati MISURA il grado di responsabilizzazione (ACCOUNTABILITY) della struttura dell'ente. Ecco, questo è il rendiconto di gestione e a definirlo non sono io ma "L'OSSERVATORIO PER LA FINANZA E LA CONTABILITÀ DEGLI ENTI LOCALI istituito presso il MINISTERO DELL'INTERNO".

Sia il consigliere comunale, nell'ambito delle sue funzioni, che il privato cittadino, destinatario delle politiche pubbliche e utente finale dei servizi erogati, dovrebbero poter ritrovare nella relazione al rendiconto i lineamenti di una amministrazione che ha agito (????), traducendo gli obiettivi in risultati e poter esercitare il controllo sociale sul corretto utilizzo delle risorse finanziarie da parte degli amministratori locali. Se poi si aggiunge che l'art. 227, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che "la mancata approvazione del rendiconto da parte dell'Organo consiliare entro il 30 aprile dell'anno successivo, comporta l'attivazione della procedura prevista dall'art. 141, comma 1, del Tuel si intuisce come il rendiconto non possa essere considerato, come **SPROVVEDUTAMENTE** sostenuto nel volantino indirizzato a tutta la cittadinanza, un atto gestionale di esclusiva responsabilità del funzionario perché, così opinando, saremmo tutti nelle mani del responsabile del servizio finanziario di turno che, volendo, in base ai suoi umori, un bel giorno potrebbe mandarci tutti a casa. Ben vengano, allora, questi accertamenti se finalizzati a ricercare, con la dovuta oggettività, responsabilità di natura gestionale ma per ciò che attiene ai contenuti del rendiconto, tradotti nell'allegata relazione a firma della giunta, la responsabilità è di natura esclusivamente politica, per cui anche in questo caso, **CHI SBAGLIA, PAGA**.

Fatta questa dovuta premessa, passo a quegli indicatori, parametri e misuratori, che non mi hanno convinto sul piano della efficienza, efficacia ed economicità in relazione alle modalità organizzative

adottate da questa maggioranza di governo.

Non avendo la presunzione di essere un tecnico della materia, mi sono avvalso della comparazione tra lo schema tipo di relazione predisposto dall'ANCREL- 2015 (Associazione Nazionale Consulenti e Revisori Enti Locali) e la relazione a firma del revisore unico del Comune, predisposta sulla base del medesimo schema, per trarne le seguenti considerazioni e chiedere lumi all'assessore al Bilancio e all'intera giunta, firmataria della relazione.

Alla voce **INTRODUZIONE**, laddove si elenca tutta una serie di documenti obbligatori, che avrebbero dovuto accompagnare, in allegato, la proposta di delibera consiliare e lo schema del rendiconto, **mancano**:

1) l'inventario generale previsto dall'art.230/tuel,c.7.

2) la nota informativa contenente la verifica dei crediti e dei debiti reciproci tra ente locale e società partecipate (art.6 D.L95/2012,c.4). visto che il comune, con delibera di Giunta comunale n.35 del 27 marzo 2015, ha mantenuto la partecipazione a: **Acquedotto Lucano S.p.A.** con una quota dell'1,11%; **COSVEL S.r.l.** con una quota del 5%; **Bradonica Società consortile a r.l.** con una quota del 5,98%; **ALESIA S.r.l.** con una quota dell'1,275%.

4) l'elenco dei crediti inesigibili stralciati dalle scritture finanziarie, novità apportata dalle nuove norme in materia di armonizzazione contabile, entrate in vigore quest'anno.

5) la relazione trasmessa alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti degli effetti del piano triennale di contenimento delle spese (art.2, Legge 244/07, commi da 594 a 599),

**Si chiede di voler far conoscere il motivo di tali carenze documentali, nonostante la loro obbligatorietà.**

Alla voce **CONTO DEL BILANCIO, GESTIONE FINANZIARIA** viene fatto rilevare che "gli utilizzi, in termini di cassa, di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti **NON sono stati effettuati nel rispetto di quanto previsto dall'art.195 del TUEL nonostante esplicite richieste in tal senso da parte di codesto Organo di revisione e, al 31/12/2014, non risultano reintegrati. Si chiede di conoscere come si intende procedere per sanare la questione.** Viene, altresì, fatto rilevare che il conto del tesoriere **NON coincide con le risultanze delle scritture contabili tenute dai servizi finanziari per l'importo di euro 15.166,66** (euro 14.174,16 relativa all'anno 2013 e euro 992,50 per l'anno 2014). La discordanza si riferisce a pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre ma nulla dice su solleciti di regolarizzazione a mezzo di verbale del revisore. Si chiede come si intende risolvere la questione.

Alla voce **RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA**, dopo il prospetto dell'equilibrio di parte capitale, manca l'attestazione della verifica della esatta corrispondenza tra le entrate a destinazione specifica o vincolata e le relative spese impegnate, in conformità alle disposizioni di legge, nè viene fornito alcun prospetto.

Alla voce **ENTRATE ECCEZIONALI** in c/capitale destinate a spesa corrente viene detto che, al risultato di gestione 2014, ha contribuito la voce "**recupero evasione tributaria**", pari ad euro **100.000,00 su un totale di euro 287.225,83 quale esito positivo conseguito in sede di contenzioso** dinanzi alle Commissioni tributarie, come del resto si ricaverà nel prosieguo anche in sede di analisi dei residui. Finalmente si parla di una **entrata avente la peculiarità di "credito esigibile da terzi e quindi rispettosa dei requisiti essenziali dell'accertamento**, peccato che non sia stata, oltre che accertata, anche riscossa andandosi ad aggiungere alla enorme massa di residui ativi di anni pregressi e che rischia di andare in fumo se non si conosce la tempistica e lo **stato dell'arte dei ruoli emessi, e se emessi.**

Alla voce **RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE, in sede di indicazione delle modalità di utilizzo dell'avanzo di amministrazione**, nulla viene specificato in ordine alla eventuale opportunità di evidenziare, se ve ne sono, crediti di dubbia esigibilità iscritti in bilancio segnalati dai responsabili dei servizi e sulle eventuali attività o passività potenziali latenti alla chiusura dell'esercizio, al fine di costituire un eventuale vincolo all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, come anche sulla opportunità di acquisire una relazione **del responsabile del servizio legale sullo stato del contenzioso e sul possibile esito delle vertenze.**

Alla voce **ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE-ENTRATE TRIBUTARIE** si legge, in calce al

prospetto, a proposito della gestione dei tributi, della necessità di ottimizzare e velocizzare le varie fasi dell'entrata al fine di ridurre al minimo il tempo intercorrente tra la fase di accertamento e quella della riscossione e di rendere efficace e tempestiva l'attività di recupero dell'evasione e di riscossione dei residui relativi a tali entrate. L'intervento è del tutto generico e si riduce a mere raccomandazioni quando, al contrario, è importante evidenziare i **RISULTATI** relativi all'attività di gestione e di recupero coattivo o meno dei crediti ed, in particolare, **LO STATO DELLA TEMPISTICA** nelle fasi di accertamento e riscossione dei ruoli per i riflessi connessi alla gestione finanziaria. Appare una frase fatta la mera affermazione che la tempistica per la maggior parte delle entrate tributarie è imposta dalla normativa vigente; guai se così non fosse, perché il problema, si ripete, è essere informati sullo stato della tempistica per conoscere di **eventuali prossime scadenze**. Alla voce **ENTRATE PER RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA** si legge di una difficoltà per l'ente di riscuotere le entrate accertate a titolo di recupero evasione. Ma quello che serve è conoscere e monitorare **quanto tempo rimane** perché i ruoli non cadano in prescrizione, perché un dato è certo ed è che il **Comune NON HA RISCOSSO il 100% della entrata per recupero evasione tributaria, pari a euro 170.000,00, quale residuo della competenza**. Passando poi alla movimentazione delle somme rimaste a residuo per **recupero evasione tributaria**, salta agli occhi di tutti che, aggiungendo la somma di **170.000,00 euro** quale residuo della competenza, si arriva ad un totale di **residui pari ad euro 892.749,16**. A tale specifico riguardo vi è da sottolineare che, già nel mese di dicembre 2014, la Corte dei Conti per la Basilicata, in sede di contraddittorio relativo al rendiconto 2012, chiedeva chiarimenti in ordine alla voce recupero evasione tributaria. Nello specifico rilevava che, a fronte di rilevanti somme accertate, l'attività di riscossione non appariva adeguata date le percentuali ridottissime di riscossione. Rilevava che tale circostanza faceva sorgere dubbi sulla reale attendibilità degli accertamenti posti in essere, atteso che sembrava emergere che nessun contribuente avesse aderito all'avviso di accertamento e, conseguentemente, versato il relativo importo. Rilevava, altresì, che l'attività di recupero veniva esercitata solo per l'imposta comunale sugli immobili e non per gli altri tributi di spettanza.

**MA NON E'** che, forse, questo **DIPENDE**, dal fatto che alla Corte non sia stato sufficientemente chiarito che alla voce "entrate per recupero evasione tributaria, sia stato lasciato intendere, come anche nel rendiconto qui presentato, che le somme accertate provengano da **UNA VALANGA** di nuovi avvisi di accertamento e non sia stato detto, invece, che si tratta di somme accertate a seguito di esito positivo del contenzioso tributario, per la maggior parte riconducibile ad **ICI**?

A questo riguardo, chiedo specifica risposta al Revisore, per evitare che, qualora il dubbio non venga fugato, si possa riproporre la medesima problematica già posta dalla Corte dei Conti, della quale sarebbe opportuno far conoscere le determinazioni inviate da questa Amministrazione, in riscontro alla nota di chiarimenti del dicembre scorso.

Ritornando alla movimentazione delle somme rimaste a residuo, di fronte a queste cifre non vi è chi non veda una forte criticità nella gestione, e soprattutto nella riscossione delle entrate proprie per la quale criticità non è sufficiente limitarsi a sostenere, come fatto anche nella relazione della giunta, che **LA TEMPISTICA PER LA MAGGIOR PARTE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E' IMPOSTA DALLA NORMATIVA VIGENTE** perché a questo ci arriviamo tutti senza essere tecnici della materia. Il problema è che se la tempistica non viene monitorata e tenuta sotto controllo, con la puntuale verifica di date e scadenze precise di anno in anno, si rischia il mancato recupero anche dei residui della competenza che, di volta in volta, sommandosi a quelli già esistenti, lievitano sempre più sino a sfuggirci di mano e a perderne il controllo. Il tutto a danno delle casse del Comune e quindi della cittadinanza tutta.

Eppure, se non ricordo male, le linee programmatiche di questa amministrazione parlano di una politica finanziaria da attuare con la quale si garantiva "**efficacia nelle azioni di riscossione dei tributi, mirate a combattere l'evasione attraverso sistemi di razionalizzazione dei canali di riscossione.**" Ma di quale efficacia state parlando se poi non siete stati capaci, anche voi, di riscuotere le notevoli somme accertate. Questo è quanto

accaduto in termini di competenza e di residui, altro che efficacia nelle azioni di riscossione.

Alla voce **TRASFERIMENTI DALLO STATO E DA ALTRI ENTI** a parte la raccomandazione del Revisore ,pur avente un suo specifico peso,,di *“dotarsi di entrate proprie adeguate a colmare i vuoti finanziari derivanti dalla contrazione dei trasferimenti dallo Stato o da altri Enti”*, sarebbe coveroso verificare, prima di agire nel senso suggerito dal Revisore di dotarsi di entrate proprie adeguate, **(chiamamole entrate ma pur sempre di nuove imposizioni alla cittadinanza si tratta) mettere in campo e utilizzare**, prima ancora di ricercarne di nuove, **politiche di entrata** tese al recupero di quelle già esistenti ma da distribuire su una base imponibile che coinvolga l'intera platea dei contribuenti e non sempre **i soliti poveracci**. A tal proposito, voci di corridoio, ma mi riservo di approfondire laddove però il diritto di ottenere informazioni e documenti dall'ente mi verrà garantito appieno, riferiscono di una **mancata tassazione di superfici imponibili**, nonostante la pronuncia in favore del Comune di Bernalda, vittorioso in un contenzioso con il quale” l'equivoco interpretativo sul quale si fondava la pretesa di numerosi contribuenti di Bernalda e Metaponto ,che lamentavano la mancata esenzione ICI dei terreni di loro proprietà perchè ricadenti in aree svantaggiate, è stato definitivamente risolto dalla Corte di Cassazione ,la quale ha chiarito che *“l'esenzione ICI, prevista dall'art. 7, c. 1, lettera h, del D.Lgs 504/92 per i terreni agricoli ricadenti in aree montane e di collina delimitate dall'art. 15 L. 984/77, non può essere estesa a zone dichiarate svantaggiate ad altri fini, come nel caso di specie ove, l'invocata delibera del CIPE, riclassifica le zone svantaggiate ai soli fini previdenziali”*. A tal proposito si chiede l'intervento chiarificatorio degli organi preposti al relativo controllo di gestione all'interno del Comune di Bernalda, che dovrebbero, a rigor di logica, conoscere la questione, operando a l'interno del Comune da un bel po' di anni, unitamente al Revisore dei Conti, al quale mi riservo di inviare copia della presente relazione.

Tornando alla voce **TRASFERIMENTI DALLO STATO E DA ALTRI ENTI** non risulta alcuna verifica in ordine alla necessità di provvedere, a cura del Segretario comunale e del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 158 del TUEL, alla presentazione entro il termine perentorio di 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio 2014 del rendiconto all'amministrazione erogante dei contributi straordinari ottenuti documentando i risultati conseguiti in termini di efficacia dell'intervento, **pena la revoca dei contributi**. A tal proposito ,**considerato che alla gestione finanziaria contribuiscono anche tali trasferimenti, forse sarebbe il caso di non rischiare la restituzione.**

Alla voce **SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA**, -Á fronte di un accertamento di euro 145.000,00, la percentuale di riscossione non supera il 13,86% nè si conosce se vi è stato utilizzo di somme per la parte vincolata del 50%. Anche qui le somme rimaste a residuo della competenza pari ad euro 124.896,20 si aggiungono ai residui al 31/12/2014 ed ecco la solita raccomandazione del Revisore, che ritiene valide le medesime raccomandazioni fatte in ordine alla necessità di prestare particolare attenzione nella gestione delle entrate al fine di renderne efficace e tempestiva l'azione di incasso. Anche qui, è il caso di parlare di **risultati di monitoraggio** costante degli esiti delle iscrizioni a ruolo e di presidio delle fasi contenziose al fine di sostenere in maniera adeguata le ragioni creditorie dell'ente e di evitare onerose soccombente.

Alla voce **PROVENTI DELL'ENTE** siamo alle solite. Il revisore passa direttamente alla movimentazione delle somme rimaste a residuo per canoni di locazione e, avendo riscontrato la medesima criticità in ordine alla capacità di riscossione ,procede anche qui a ripetersi in termini di raccomandazione all'ente. **Dimentica però di notificare sulle entrate accertate nell'anno 2014; se esse sono aumentate o diminuite rispetto a quelle dell'esercizio 2013 o se non ve ne sono proprio state.**

Non si ha notizia in ordine alla **CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA** nè vi è attestazione di accertamento che gli istituti contrattuali previsti dall'accordo decentrato sono improntati ai criteri di premialità, riconoscimento del merito e della valorizzazione dell'impegno e della qualità della prestazione individuale del personale nel raggiungimento degli obiettivi programmati dall'ente,

come disposto dall'art.40 bis del D.Lgs 165/2001 nè che le risorse previste dall'accordo medesimo sono compatibili con la programmazione finanziaria del comune e con vincoli di bilancio..Di primando,non si ha richiesta da parte del Revisore che **gli obiettivi siano definiti prima dell'esercizio ed in coerenza con quelli del bilancio ed il loro conseguimento costituisca condizione per l'erogazione degli incentivi previsti dalla contrattazione integrativa(art.5 comma 1 del D.lgs 150/2009.**D'altronde,come avrebbe potuto attestare alcunchè se,a tale specifico riguardo,non risulta essere stata posta in essere alcuna attività da parte del **Nucleo di Valutazione e Controllo** per l'anno 2014 e tenuto, altresì, conto del fatto che si è proceduto alla definitiva assegnazione degli obiettivi per l'anno 2014 solo nel dicembre 2014 disattendendo così precise disposizioni di legge ,sottese alla logica esigenza che gli obiettivi siano definiti prima dell'esercizio ed in coerenza con quelli del bilancio .

Alla voce **ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI**, si accompagna un intervento più incisivo del Revisore che , preoccupato per la evidente loro vetustà e per la non remota possibilità che gli stessi ruoli possano diventare inesigibili o prescriversi,chiede l'intervento dell'ente per sollecitare la società di riscossione,qualora i ruoli siano ancora in carico alla stessa.A tale specifico riguardo dovrebbe far riflettere lo stralcio della pronuncia della Corte dei Conti,sezione delle Autonomie che con delibera n.4/2015 ha indicato che"*il rendiconto degli enti territoriali deve riacquisire la propria forza rappresentativa sul versante delle risorse di entrata rilevando esclusivamente crediti veritieri,anche se di dubbia e difficile esazione,opportunamente bilanciati dall'apposito Fondo,al fine di un'adeguata informazione sui risultati di gestione e di amministrazione degli enti,nonchè sull'impiego dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese pubbliche.Si attua,in tal modo,il principio di veridicità e attendibilità delle entrate pubbliche accertate,più volte richiamato dalla giurisprudenza costituzionale,affinchè la copertura finanziaria delle spese pubbliche sia credibile,sufficientemente sicura,non arbitraria o irrazionale.Modalità non corrette di redazione del rendiconto finanziario costituiscono strumento di violazione degli obblighi inerenti al rispetto dei canoni della sana gestione finanziaria(sentenza n.138 del 2013).*

A riguardo della concreta esigibilità delle singole partite,si fa notare che,trattandosi per lo più di ruoli,il requisito da considerare è proprio la **scadenza** per cui non si giustificherebbe un ulteriore **inproduttivo decorso del tempo**, che andava e non solo andrebbe necessariamente monitorato, ragion per cui sarebbe stato più opportuno ed efficace predisporre una verifica delle concreta esigibilità ,per tutte le partite in essere e per tali residui ,**in attesa dell'esito della verifica,sarebbe stato opportuno suggerire di tenere cautelativamente vincolata una parte dell'avanzo di amministrazione disponibile.**L'incidenza dei residui attivi indica la capacità dell'ente di esercitare nei tempi dovuti le attività necessarie per il completamento delle fasi di gestione dell'entrata.Se poi si aggiunge .che l' **elevato valore dell'indicatore** dei residui attivi,di cui si è detto sopra,**segnala inefficienze amministrative e/o probabili difficoltà di riscossione dei crediti con conseguenti riflessi negativi sulla gestione di cassa ebbene,il risultato non può essere che quello sbandierato dall'attuale Amministrazione secondo cui."** con questa **AMMINISTRAZIONE CHI SBAGLIA,PAGA**".

In conclusione,dall'esame della proposta di rendiconto 2014 e dalle raccomandazioni sintetizzate a conclusione dal revisore dei Conti, si ricava una **generalizzata necessità di verifica della capacità di raggiungimento degli obiettivi degli organismi gestionali dell'ente e della realizzazione dei programmi e questo non è di certo un bel risultato.**

Circa poi la raccomandazione del Revisore di accantonare risorse finalizzate a chiudere definitivamente il pregresso dissesto dell'Ente,si vuole ricordare,allo stesso Revisore che,con delibera del Commissario prefettizio dott.ssa Maria Rita Iaculli,n.21 adottata in data 1/3/2010. si è proceduto alla trasmissione all'Organo Straordinario di Liquidazione.di un **ingente credito riconducibile alla riscossione dei canoni di concessione aree in zona PIP e PEP**,a seguito di emanazione della massa residua passiva da parte del responsabile del servizio Ing.Tataranno Marco ,incaricato di fornire attività di supporto all'OSL nella predisposizione di tutti gli atti di riscossione,come da delibera del Commissario Prefettizio Dott.ssa Camerini Rosalia Ermelinda